

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

95.

SITZUNG

23-2-1967

Presidente: PUPP

Vicepresidente: BERTORELLE

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE

## INDICE

### **a) Disegno di legge n. 62:**

« Norme integrative delle leggi regionali 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, contenenti norme sull'ordinamento degli uffici centrali e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione » (rinviato dal Governo);

### **b) Disegno di legge n. 74:**

« Norme integrative per il personale regionale »

**pag. 3**

## INHALTSANGABE

### **a) Gesetzentwurf Nr. 62:**

« Auslegungsbestimmungen zu den Regionalgesetzen Nr. 2 und Nr. 3 vom 23. Jänner 1964 über die Zentralämterordnung sowie Rechtsstellung und Besoldung des Personals der Region » (von der Regierung rückverwiesen);

### **b) Gesetzentwurf Nr. 74:**

« Ergänzungsbestimmungen für Regionalbedienstete »

**Seite 3**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 15.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARTINELLI (Segretario questore - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 22-2-1967.

MARTINELLI (Segretario questore - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sul processo verbale? Nessuno, il processo verbale è approvato.

Iniziamo la discussione generale sui *disegni di legge* N. 62: « **Norme interpretative delle leggi regionali 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, contenenti norme sull'ordinamento degli uffici centrali e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione** » e N. 74: « **Norme integrative per il personale regionale** ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io signor Presidente speravo di evitare al Consiglio regionale e ai colleghi consiglieri la discussione su questo disegno di legge, perché fino all'ultimo momento ho avuto la illusione, ormai devo riconoscerla tale, che le parole, le argomentazioni, le osservazioni, servissero a qualche cosa. Il fatto che la Giunta non abbia inteso prendere nessuna iniziativa in proposito, debbo ritenere che confermi l'intenzione della Giunta stessa di non modificare il suo punto di vista, e non so neanche se la Giunta intenderà modificarlo nel dettaglio, per quegli articoli intorno ai quali si è riservata, di svolgere degli studi, di approfondire i temi, per vedere se forse fosse possibile trovare qualche emendamento che eviti i danni ad alcuni dipendenti regionali, danni che inevitabilmente graveranno su di essi, approvando questo disegno di legge, anche così come è stato rielaborato dalla commissione competente. Vorrei però, per dar tempo all'on. Giunta, di far predisporre gli atti e le copie, vorrei richiamare l'attenzione del signor Presidente sulla relazione di minoranza presentata il 14 febbraio e distribuita il 15, e perciò con tutto il tempo sufficiente. Credevo che ad un consigliere di minoranza e di opposizione, quale sono io (al quale, se non altro, penso debba essere riconosciuto, di aver cercato di volgere le proprie

funzioni in questo argomento e su questo disegno di legge, con un impegno che deriva da una convenzione personale, che io ritengo esatta, ma che comunque non si è limitata semplicemente a dire no, ma si è manifestata in una relazione ampia, dettagliata, e ritengo anche sostanziosa nel contenuto), credevo, ripeto, che ad un consigliere che si è comportato in questo modo e particolarmente ad un consigliere di minoranza e di opposizione, la Giunta dovesse una risposta per quanto nella relazione è stato chiesto. Ho chiesto che vengano dimessi all'on Consiglio i testi riguardanti le osservazioni in via breve, fatte circa 8 mesi fa, se sono a conoscenza esatta delle cose, da parte dell'organo di controllo della Corte dei conti, osservazione in via breve su un caso che riguarda una persona (che non nomino, poiché ci siamo ormai, pare, accordati che il dibattito avvenga in seduta pubblica, e io non sollevo questa volta alcuna obiezione, impegnandomi a non fare nomi), su un caso che riguarda un dipendente, che si configura in questo modo: la Giunta ha proceduto allo scrutinio di alcuni funzionari che si trovavano in determinate condizioni, previste dall'art. 34 della legge vigente sul personale; non ha provveduto allo scrutinio di un altro dipendente che se non si facesse la ora proposta interpretazione autentica, come si dice, di quell'articolo, avrebbe avuto il diritto di essere preso in esame per lo scrutinio; l'organo di controllo, la Corte dei conti, ha avanzato una osservazione in via breve, questa osservazione in via breve è rimasta giacente per circa 8 mesi, per quello che io ne so, può darsi che siano 7 o 6, ma mi pare di sapere che siano 8, senza che l'amministrazione seguisse quella che era la strada retta e dovuta, quella di adeguarsi alla osservazione della Corte dei conti o di respingerla e di resistere nella propria inter-

pretazione e nel proprio atto amministrativo. Invece, come ho detto nella relazione di minoranza, ha seguito un'altra via, che è stata quella di lasciar giacere l'osservazione dell'organo di controllo e di voler chiamare in causa la corresponsabilità del Consiglio, perché il Consiglio facesse una interpretazione autentica di una propria norma e per far sì che quella interpretazione data dalla amministrazione, sulla quale l'organo di controllo ha sollevato qualche obiezione, fosse dichiarata come interpretazione autentica dallo stesso organo che ha approvato la legge vigente.

Di questo si è parlato anche nella seduta riservata a Trento, e in quella occasione il signor Presidente della Giunta ci aveva risposto che nessuna risposta era stata data alla osservazione della Corte dei conti. Nel frattempo è stata assunta la consulenza del chiarissimo prof. Guarino e il giorno 28 dicembre, dopo la discussione riservata in Consiglio, al prof. Guarino sono stati portati i testi della osservazione in via breve fatta dalla Corte dei conti, e della risposta che la Giunta regionale, dopo la discussione in sede di Consiglio, aveva nel frattempo rimesso alla Corte dei conti, anche dopo il rinvio, da parte del Governo, del disegno di legge n. 62.

Credevo che quello che è stato offerto in lettura e alla meditazione di un consulente, i consiglieri regionali che sono chiamati a fare l'interpretazione autentica di sé stessi, abbiano anche essi il diritto di conoscerlo. Hanno il diritto di conoscerlo, perché sono atti che si riferiscono proprio alla materia trattata da questo disegno di legge, che concernono proprio la controversia intorno alla interpretazione di quell'art. 34 che ci viene proposto con questo disegno di legge ad un riesame e ad una decisione sulla interpretazione che allo stesso articolo debba essere data. Mi pare, e

se non sono nel vero mi si smentisca subito per impedirmi di dire altre parole, e consumare il tempo inutilmente, mi pare di sapere che poi c'è stato un atto successivo, dopo che nella relazione Guarino è stato scritto che la Corte dei conti ha fatto male ad opporsi all'interpretazione data dalla Giunta, con una motivazione che con tutta buona pace di questo illustrissimo professore mi è sembrata pretestuosa e adesso dico addirittura ridicola. La Corte dei conti ha trasformato l'osservazione in via breve in un rilievo formale, il che significa che mentre prima ci si trovava ancora in una fase interlocutoria tra l'amministrazione regionale e l'organo di controllo in merito ad un atto che aveva bisogno della registrazione della Corte stessa, questa fase interlocutoria è ora superata e si è entrati in una fase definitiva di conflitto tra l'amministrazione regionale e l'organo di controllo locale, la delegazione della Corte dei conti per la Regione Trentino - Alto Adige.

Se le cose sono così, e a meno che il signor Presidente della Giunta non sia occupato in altri problemi e mi abbia ascoltato, il suo silenzio, (poiché io ho chiesto di venire interrotto se ciò non corrispondesse al vero), deve essere conferma che quanto ho detto corrisponde alla verità; se le cose sono così se effettivamente da una osservazione in via breve si è passati a un rilievo formale, la nostra considerazione che la Giunta ha imboccato una strada che anche indipendentemente dal contenuto di questo disegno di legge va assolutamente respinta, diventa ancora più pertinente e diventa ancora più pesante e più grave. Quando ci si trova di fronte ad un conflitto tra l'amministrazione e l'organo di controllo, ad un conflitto che è aperto in modo formale, onestà amministrativa, onestà di governo, vogliono che quel conflitto sia portato a conclu-

sione e risolto lungo le strade e con quei processi e con quei rimedi che sono previsti dalle leggi e dalla costituzione, vogliono che quel conflitto sia risolto o attraverso una adeguazione dell'organo amministrativo al giudizio dell'organo di controllo, o attraverso una resistenza dell'organo amministrativo e un ricorso alle sezioni riunite dell'organo di controllo. Qualsiasi altra strada è fuori di quella che è la norma giuridica che presiede ai rapporti tra amministrazione e organi di controllo; qualsiasi altra strada non può non essere sottoposta al pesante sospetto che l'amministrazione regionale, non ben certa del proprio diritto, anzi dubitosa della correttezza giuridica della propria interpretazione, cerchi di scavalcare l'organo di controllo e cerchi di sottrarsi alle proprie responsabilità, chiamando in causa la responsabilità del Consiglio regionale, dell'organo legislativo.

Da novembre o dicembre, quando abbiamo discusso questo disegno di legge per la prima volta, alla fine di gennaio, c'era tutto il tempo per prendere una decisione in questo senso. La mancata decisione da parte della Giunta regionale, sta a significare che essa non intende rientrare nei binari della legalità, ma intende avvalersi della possibilità di presentare un disegno di legge, intende avvalersi della maggioranza per farlo approvare, per sfuggire a quello che è il pertinente e legittimo giudizio dell'organo di controllo.

Quando nella relazione di minoranza avevamo fatto presente che l'esercizio del potere legislativo, a fine di interpretazione autentica di norme legislative precedenti potrebbe considerarsi inficiato di eccesso di potere, se in coincidenza con procedimenti giurisdizionali nei quali si fa questione intorno all'applicazione delle norme autenticamente interpretate e che sarebbe infatti ovvio il rilievo che l'or-

gano legislativo possa essersi indotto ad emanare la legge interpretativa al fine di migliorare la posizione processuale di una delle parti in causa in danno dell'altra, noi avevamo presente un fatto ed un esempio: l'esistenza dinanzi al Consiglio di Stato di un ricorso promosso da due dipendenti regionali, (ma che non riguarda soltanto quei due, ne riguarda altri tre, il che vuol dire che siamo già non nel caso personale, nel caso fotografia, come quelli che insegue la Giunta, ma siamo di fronte a situazioni che interessano una molteplicità di dipendenti della Regione, eravamo dinanzi a un ricorso in Consiglio di Stato, che vede contrapposto due parti: la parte dei ricorrenti, attori, la parte dell'amministrazione regionale convenuta. Le posizioni processuali sono e devono in una visione di onestà amministrativa restare quelle sulle quali si è avviato il procedimento giurisdizionale; l'entrata di mezzo del potere legislativo per dare una interpretazione autentica a quelle norme legislative intorno alle quali c'è questione, e per dare una interpretazione autentica che sia corrispondente a quella sostenuta dalla amministrazione regionale e contro la quale è stato fatto ricorso, è un atto che viene a modificare illegittimamente la posizione che le parti hanno nel corso del processo in sede giurisdizionale, e in questo caso a modificarla a vantaggio di una delle due parti, a vantaggio della amministrazione. L'amministrazione deve avere il coraggio, una volta avviato il procedimento, di lasciarlo arrivare alla sua conclusione, deve assumersi la sua responsabilità. Se ha interpretato bene quelle norme, intorno alle quali c'è questione, i ricorrenti vedranno una pronuncia contraria da parte dell'organo giurisdizionale; se bene non sono state interpretate la Giunta avrà essa la sua pronuncia contraria e dovrà tirarne le conseguenze sul piano am-

ministrativo. Ma qualsiasi entrata di mezzo in questo frattempo è indubbiamente un atto parziale, verso una delle parti in causa. Ora abbiamo un altro caso. Non si tratta più soltanto del procedimento in sede giurisdizionale dinanzi al Consiglio di Stato. Ora abbiamo da una parte l'amministrazione regionale, dall'altra parte la Corte dei conti, nella sua delegazione del Trentino - Alto Adige, con giudizi diversi in merito ad un atto amministrativo compiuto dalla Giunta. Anche qui la Giunta domanda a noi consiglieri di venire a dare un'interpretazione autentica da un articolo di legge vigente, interpretazione che sposta anche in questo caso la posizione delle parti. Noi ora poniamo perciò l'accento non tanto sul tema argomento della prima discussione, riguardante le questioni di equità nei confronti di tutti i dipendenti, equità che a noi, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, non pare sia raggiunta e sia conservata con questo disegno di legge, quanto su un tema estremamente più ampio, che investe la corresponsabilità dell'organo legislativo, il quale è chiamato a qualche cosa, al quale non è necessariamente e doverosamente invocato. Una volta infatti che la legge esiste, una volta che l'amministrazione l'ha interpretata in un determinato modo, le singole parti che si sentono lese hanno una strada, la Corte dei conti che non vuole registrare l'atto e che ha fatto un rilievo formale ne ha un'altra, come ha la sua propria la Giunta regionale, senza che ci sia alcun bisogno di chiamare in causa noi. È una questione di costume e non crediate che perché riguarda 5 individui, per quanto concerne l'articolo 4 e 16 - 17 individui per quanto concerne l'art. 5, non crediate che perché si tratta di 22 - 23 persone che si troveranno lese da questa interpretazione autentica che ci si vuol far dare alle norme esistenti, il caso sia

meno rilevante e meno osservato. Qui veramente ci si trova di fronte ad una questione di principio e ad una questione di coscienza, oltre che a un caso giuridico, ci si trova di fronte ad una questione di principio se l'amministrazione pubblica debba essere imparziale nei confronti di tutti o se possa, scegliendo delle stradicciole o delle scorciatoie e dei viotoli, fare la grazia a qualcuno, prima di ciò che quel qualcuno avrebbe ottenuto secondo i tempi previsti dalla legge; dare una spinta, come si è detto in sede di commissione, a qualcuno, e dopo la prima spinta che è stata data darne una seconda, per accelerare lo sviluppo di carriera, e non volere che accanto a questa seconda spinta si pongano delle norme di salvaguardia, perché chi è già stato danneggiato dalla prima spinta non sia danneggiato anche dalla seconda. Una questione di costume, una questione di imparzialità amministrativa, che è quella in sostanza, signor Presidente e signori colleghi, che muove a continuare questa battaglia anche se pare veramente, e di questo devo proprio rammaricarmi, che soltanto pochi settori del Consiglio la seguano e che parte dei settori della D.C. e anche della S.V.P. non la seguano affatto, perché ormai la loro decisione è stata presa. Tale decisione è stata presa anche da parte della S.V.P. che nella prima votazione di questo disegno di legge, fatto eccezione per 1 - 2, si era completamente astenuta. Anche qui si è trovato il macchiavello politico, il paspartout per aprire qualsiasi porta. Si sono unificati i due disegni di legge, il 62 e il 74. Diciamolo con franchezza. Il 62 interessa la D.C., e per un aspetto (lo farò poi questo discorso, con franchezza e con amicizia ai colleghi socialisti) interessa anche la parte socialista. Il 74 interessa la S.V.P.. Abbinandoli tutti e due la maggioranza si è assicurata che se la S.V.P. vuol far passare gli

ultimi due articoli che sono di interesse proprio, essendo questi due ultimi articoli coinvolti in una legge unica, deve approvare tutta la legge e perciò deve dare i suoi voti anche alla prima parte di questo testo unificato, quello che era rappresentato prima dal disegno di legge n. 62.

Un macchiavello politico che pone coloro che non intendono lasciarsi piegare da queste situazioni nelle condizioni di fare una battaglia che probabilmente è già perduta in anticipo. Questa battaglia la proseguirò fino in fondo, usando di tutti i mezzi che lo stare su questi banchi mi dà, sia come tempo, sia come argomentazioni, sia come casi, in modo da salvare la mia coscienza, cosicché quando questo disegno di legge sarà approvato possa almeno dire che io ho fatto tutto quello che era umanamente possibile, perché questo disegno di legge approvato non fosse.

Agli amici socialisti, i quali sono coimpegnati in questo disegno di legge per una minima parte, e per una parte che può essere anche trascurabile, e per un caso di una persona che non si vedrebbe assolutamente lesa, anche se queste interpretazioni autentiche, così dette « interpretazioni autentiche », non fossero approvate, io vorrei veramente fare un discorso di amicizia. Io mi rifiuto di credere che dopo tutta quella che è stata la posizione che nel passato i colleghi sui banchi socialisti hanno mantenuto, particolarmente per quanto riguarda la sistemazione del personale dipendente dalla Regione, le loro affermazioni di volere imparzialità e regolarità dei rapporti tra persone e amministrativo, le loro lagnanze di quando vedevano che per cacciare avanti qualche persona grata alla maggioranza si facevano cose che non dovevano essere accettate; io non credo, non voglio credere fino al momento in cui non lo vedrò con i miei occhi, che per un

piccolo interesse, che viene ad una persona grata al gruppo socialista, il gruppo socialista vorrà vendere la primogenitura per un piatto di lenticchie. Io non ci credo, proprio non voglio crederlo o perlomeno oso sperare di no, fino alla fine.

Sarebbe stata questa l'occasione, signori consiglieri, colleghi, perché il Consiglio votasse un ordine del giorno di questo tipo: alla fine della discussione generale di questo disegno di legge, un ordine del giorno in cui si inviti la Giunta a ritirare disegno di legge stesso e a ripresentare un disegno di legge che regolamenti complessivamente e definitivamente tutti i casi personali che ci sono e che sono nati dal disgraziato modo in cui è avvenuta la costruzione, sul piano degli uffici, di questa Regione. Disgraziato modo, diciamo, non riguardo alle persone che vi lavorano, ai funzionari o agli impiegati o a qualsiasi altro, sui quali noi non facciamo nessuna osservazione negativa, ma disgraziato modo perché tutti sappiamo che il reclutamento di questi nostri preziosi collaboratori dell'ente Regione è avvenuto nel tempo, per 10 anni senza che esistessero norme giuridiche e statuto del personale dipendente, senza che ci fossero norme per il trattamento economico. Perciò, effettivamente, si è creata questa confusione; chi è entrato da destra e chi è entrato da sinistra, chi è entrato portando il bagaglio di riconoscimento di tutto il servizio prestato, chi portando il bagaglio del riconoscimento di metà del servizio prestato, chi entrato provenendo dallo Stato, chi dagli enti comunali, chi comandato per un anno e altri comandati per dieci. È veramente una origine così disperata e così eterogenea dal punto di vista delle posizioni amministrative, che non c'è nessun dubbio che questi casi ci sono, ma la Giunta deve avere il coraggio una volta per sempre di prendere in

esame tutta la materia, di rimaneggiarla una volta per sempre, da capo se occorre, senza dare l'impressione misera, lasciatemi che ve lo dica, che danno sempre le leggende, che invece di portare grandi titoli basterebbe che portassero, l'ho già detto nella discussione riservata, la fotografia dell'interessato. È chiaro che se mi si vuole far giungere a questo, anche in seduta pubblica, io dovrò dire: l'art. 1 e 2 ha questa fotografia, l'art. 3 ha queste altre fotografie, l'art. 4 ha queste due fotografie, l'art. 5 ha una fotografia in senso inverso. Io mi meraviglio anche, mi si scusi, della insensibilità dell'amministrazione regionale a questo proposito. Se io fossi chiamato, apertamente, dinanzi ad un tribunale, come è questo e come è quello dell'opinione pubblica, sospettato di imparzialità, sospettato di voler favorire x piuttosto che y, io mi sentirei di dover parlare, magari per 10 giorni consecutivi, per dimostrare che non è vero questo. La Giunta è stata insensibile nella prima discussione in sede riservata, lo è stata persino in sede di commissione quando il disegno di legge è ritornato rinviato dal Governo; la commissione si è riunita e ha fatto meraviglia la mia osservazione che forse bisognava riconsiderare un po' le cose, perché si voleva addirittura approvarlo quello stesso giorno, e magari mandarlo in aula a distanza di un paio di giorni. Insensibilità. Da che cosa deriva questa insensibilità? Sul piano politico deriva dal fatto, signori della D.C., che avete dietro le spalle anni in cui avete fatto quello che avete voluto voi con il personale, questa è la verità; deriva dal fatto che ha dovuto entrare in Consiglio regionale un rappresentante liberale per presentare il primo disegno di legge per la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente, perché voi non l'avreste fatto. A voi fa comodo una

situazione di questo tipo, una situazione nella quale tutto dipende dal favore e dal sorriso, invece che dipendere tutto dalla legge e dalla norma scritta e dalla interpretazione legittima di quella norma.

Vi fa comodo, e vi fa comodo continuare ancora. E allora ci si sente dire che si è fattivi perché non si vuol riconoscere qualche cosa a quel tale funzionario, che è buono, che ha ben meritato. Io non credo che da nessuna parte dei settori di questo Consiglio sia stato detto no. L'unica cosa che abbiamo sostenuto noi e anche altri settori della minoranza è questa, è che il favoreggiamento che si fa per una o per due persone non deve tornare a danno di altri. Questo è essenziale.

Ora signori, voi avete due strade dinanzi, una strada è quella di convincere, non valendovi della forza del numero, ma valendovi della forza delle argomentazioni, di convincere l'on. Consiglio che siete perfettamente sul piano della legalità, e che quelle obiezioni sul piano giuridico che sono state presentate le altre volte, da vari gruppi, e quelle modestissime nella mia relazione di minoranza, non contano niente. Questo è ciò che dovete dimostrare innanzitutto. In secondo luogo siete obbligati in coscienza ad esaminare caso per caso e a dimostrarci caso per caso che quello che volete fare non torna a danno di coloro che credono che saranno lesi nei loro diritti, e per i quali anch'io son convinto che lesione di diritto ci sarà. Poi, soltanto poi, andremo alle votazioni. Oppure avete un'altra strada da scegliere, la più facile, la più comoda, non è però, a mio avviso, la più onesta: è quella di lasciare che noi parliamo, di ascoltarci o anzi neppur edi ascoltarci, perché la democrazia a un dato momento per voi si riduce al tollerare che gli altri parlino senza nessun obbligo di tener conto di quello che dicono e di

quello che non dicono. Potete scegliere questa strada, magari come si è sentito qui ventilare nell'aula, suggerire a qualcuno dei vostri di alzare la mano, di chiedere con l'appoggio di altri cinque la chiusura della discussione e passare ai voti. Anche questa strada avete se volete, ma allora il tribunale che vi giudicherà non sarà soltanto questo, sarà un tribunale molto più ampio, prima quello dell'opinione pubblica e in secondo luogo il Governo, nel quale qualche volta si può avere fiducia. Vi ha rinviato il primo disegno di legge, e faremo tutto il possibile perché vi rinvii il secondo, perché abbiamo la convinzione che se il Governo osserva sul piano giuridico questo disegno di legge, non può che rinviarlo, e se il Governo non lo rinvierà proseguiremo ancora, tutte le strade che ci sono aperte, in ogni sede, per far controllare la legittimità e la costituzionalità di questo disegno di legge. E altrimenti la terza strada ed è quella, l'ordine del giorno che presenterò subito, è quella che accoglie l'invito di ritirare il disegno di legge e di rielaborare un testo generale legislativo riguardante il personale, che risolva tutti i casi possibili, (perché non ci sono soltanto questi), e che una volta per sempre ponga fine a questa questione che si protrae ormai da troppo tempo. L'avverto, signor Presidente, se mi consente, che su questo disegno di legge intendo avvalermi dei miei diritti regolamentari, che è quello di parlare due volte in sede di discussione generale, di parlare due volte per ogni articolo, di parlare due volte per ogni emendamento che agli articoli venga proposto, di fare le mie dichiarazioni di voto, costi quel che costi, senza rinunciare in un nessun modo, in nessun momento, a dire: almeno io ho fatto quello che era possibile fare, perché il principio della giustizia e della equità nella amministrazione pubblica venga salvato.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Molignoni.

**MOLIGNONI (P.S.U.):** Signor Presidente, signori consiglieri, io non farò un discorso lungo, ma esprimerò qualche mia perplessità che, lo confesso con estrema sincerità, deriva fundamentalmente da una mia autentica limitazione in questa materia, da una specie di allergia che mi è propria, per quanto riguarda la materia del personale; materia estremamente difficile, obiettivamente difficile, una specie di ginepraio, nel quale è difficile muoversi con la necessaria disinvoltura, materia che per me poi è particolarmente ostica e pesante, anche perché non ho il bene di essere nella commissione legislativa competente e quindi di aver avuto tutte le necessarie informazioni in merito. Questa premessa non vuole essere una scusa da parte mia alla perplessità che eleverò, a un dubbio che mi sta perseguitando da qualche giorno, per informazioni avute di qua e di là, e per pressioni anche, ma tende soprattutto a che non si possano fare facili speculazioni o arbitrarie interpretazioni su queste mie osservazioni. Io voglio riconoscere anzitutto l'enorme difficoltà che c'è a muoversi in questo settore per un organismo che, dobbiamo dirlo, è un organismo giovane. Ha vent'anni di vita e quindi lo dobbiamo considerare ancora giovane, ancora direi in fase di costruzione. Alcune leggi hanno tentato di sistemare quella situazione iniziale che era veramente precaria, precaria perché sappiamo benissimo come è nato il reclutamento iniziale, e io penso obiettivamente che non si poteva fare diversamente o che era molto, molto difficile agire con criteri che non fossero stati particolaristici e contingenti; una situazione quindi che evidentemente crea posizioni difformi e notevolmente difficili da sanare a distanza di anni, perché se

vent'anni sono pochi per l'organismo in sé, e dobbiamo riconoscere che si tratta ancora di un organismo giovane, sono tanti viceversa per l'individuo singolo, come per quelli alcuni che si trovano ancora in situazioni non ben definite.

Sono state fatte anche — si è detto e lo si dice e lo si può ripetere —, delle leggi ad hoc lungo il corso di questo arco di vent'anni sia in sede regionale che provinciale ed altro, e io non penso che sia il caso di elevare motivo di scandalo per questo, perché si voglia o no, la situazione reale è quella che è e a un certo momento l'amministrazione regionale o provinciale si trova proprio di fronte a delle situazioni che deve cercare di sanare in qualche modo e che, attraverso gli anni, si sono quasi incancrenite, per cui ecco la necessità della legge ad hoc che può anche portare determinate fotografie e determinate situazioni. Non mi pare che sia il caso di poterne fare un motivo vero e proprio di scandalo per questo, però debbo aggiungere subito che comunque, dopo venti anni di vita, bisognerebbe cercare, attraverso un provvedimento che fosse definitivo e generale, di sanare tutte queste situazioni e di uscire da quel ginepraio di cui parlavo poc'anzi, cioè di eliminare ogni motivo di disgusto e di differenziazione o di sperequazione che dir si voglia, non solo di una parte che possa sembrare ancora provvedimento quindi particolaristico, quindi indirizzato in determinate direzioni, in determinate vie.

Ora, il dubbio che io ho è questo, e sento proprio il bisogno di esprimerlo: deriva da una notevole informazione che c'è stata fornita da singoli, se volete, da interessati, e di cui io ve ne faccio grazia perché non intendo assolutamente dilungare il mio intervento, ma sintetizzare soltanto quello che è il succo del problema, cioè l'art. 34 della legge 23.1.1964,

n. 3. Da quanto ho potuto capire, anche se, ripeto, la mia allergia alla materia non è che mi fornisca molti elementi di interpretazione, è che il prof. Guarino, consulente interpellato dalla commissione legislativa affari generali, contraddica sé stesso, quando egli affermi cioè che la data di entrata in vigore della legge potrebbe andare bene perché nei due anni precedenti non furono banditi i concorsi. Questa mi è sembrata, nel complesso del ginepraio, l'interpretazione più strana — non vorrei dire allegra, perché si tratta del prof. Guarino, per carità, mi tolgo il cappello di fronte alla sua competenza, di fronte alla sua preparazione, e non voglio neppure avanzare riserve — ma mi pare contraddittoria. E spiego subito il perché, velocemente. Perché mi pare che questo ragionamento, quello cioè del prof. Guarino, che dice che la entrata in vigore della legge potrebbe andare bene perché nei due anni precedenti non furono banditi concorsi, mi sembrerebbe valido se riflettesse solo se i concorsi fossero stati espletati il 29 gennaio 1964, cioè se le promozioni per esame speciale dei dipendenti che avevano compiuti i prescritti 9 anni di anzianità, alla data di entrata in vigore della legge, rispettivamente cioè al 31 dicembre 1963, avessero la decorrenza dal 29 gennaio 1964; allora mi sembrerebbe che il ragionamento calzi, viceversa lo debbo considerare contraddittorio. Perché? È molto semplice, signor Presidente e signori consiglieri, perché non c'è nessuna relazione tra le carriere del personale, propriamente dette, e il 29 gennaio 1964, che è una data qualsiasi in sostanza e non so perché sia stata fissata e messa lì, ma mi sembra che a questo punto la si possa considerare veramente una data qualsiasi, che non ha nessun addentellato e riferimento con quanto venivo dicendo più sopra.

Ho detto fin dall'inizio che la ragione delle

norme transitorie di cui ci siamo interessati più volte in sede regionale e in sede provinciale, e che a quando a quando ci trovavamo tra i piedi, è quello, mi pare, di stabilire un collegamento tra la situazione giuridica preesistente alla data di entrata in vigore della legge, e quella che si viene a determinare in seguito all'entrata in vigore di quest'altra legge. Se non c'è questo collegamento, se questo collegamento viene spezzato a un certo momento, è evidente che dobbiamo considerare la norma contraddittoria e non ne possiamo trovare la giustificazione.

A me pare, — e ripeto, lo dico sommamente perché non mi ritengo interprete ufficiale né di questa legge né di altre leggi sul personale, per le quali ho una autentica difficoltà di comprensione e vanno al di là di quelle che sono le mie capacità di interpretazione —, che l'art. 34 dovrebbe garantire la continuità delle carriere del personale, deve cioè far transitare, senza alcun nocumento, da una situazione giuridica preesistente ad un'altra che si viene a creare con la nuova legge e non troncane le carriere di un gruppo di dipendenti regionali il 29.1.1964 per farle poi rivivere l'1.1.1965, se questa è la data di decorrenza delle promozioni per esame speciale, creando così, è evidente, tra il 29.1.1964 e l'1.1.1965 un vuoto di circa undici mesi, durante i quali le carriere del resto del personale si sono svolte e si svolgono regolarmente.

Ecco in sostanza il mio dubbio, ecco quel vuoto di cui parlavo poc'anzi e che ha creato in me veramente delle autentiche perplessità. Mi pare, in sostanza, e concludo perché non ho nessuna intenzione di parlare ulteriormente in quanto non posso dire di avere approfondito, come ha fatto il cons. Corsini, il tema attraverso una relazione di minoranza documentata e seria, ma di aver assunto sol-

tanto informazioni direttamente dal personale interessato, e non so nemmeno se con questo la legge potrebbe considerarsi valida a tutti gli effetti, definita e completata, ma mi pare che si possa concludere così: l'art. 34 è completo in se stesso e non vi è bisogno di affibbiargli così arbitrariamente la scadenza del 29.1.1964, in quanto la scadenza è implicita evidentemente in ogni singolo caso, e sappiamo che i casi sono circa una quindicina; risolti questi, forse l'art. 34 si esaurirebbe in se stesso e la situazione potrebbe essere sanata. Io quindi mi limito, proprio perché non si possa pensare a creazione da parte mia di difficoltà particolari o di secondi fini, mi limito soltanto ad attirare l'attenzione del Presidente della Giunta, dei signori assessori, dei signori consiglieri, di tutti in sostanza, perché tutti poi siamo responsabili del varo della legge, su questo anacronismo, su questa incongruenza dell'art. 34 e invocare, se è possibile, una specie di riesame in questa materia, di questo tema, un riesame tale che possa soddisfare tutte le esigenze e togliere ad ognuno di noi i dubbi che ci attanagliano e nel medesimo tempo le responsabilità che andiamo assumendo in questo momento.

**PRESIDENTE:** Chi chiede la parola in discussione generale? La parola al cons. Preve Ceccon.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** On. Presidente, il mio intervento non vuole essere un intervento che affronti i temi che solitamente sono affrontati in discussione generale, vorrei dire piuttosto che ho l'ardire di dare a queste poche parole che mi accingo a pronunciare un significato di pregiudiziale, un significato che evidentemente andava posto forse an-

cora all'inizio della discussione generale, non da parte del sottoscritto, ma da parte di coloro che hanno partecipato alla vita della commissione legislativa a cui era stato deferito l'incarico di analizzare con profondità il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere. Infatti, on. Presidente, è dalla lettura della relazione ufficiale stesa dalla commissione agli affari generali, che noi abbiamo la sensazione esatta di una impotenza, e non so se voluta o subita, sul piano dell'analisi legislativa. Io posso affermare con assoluta sincerità e tranquillità che nei lunghi anni di esercizio del mandato consiliare non ho mai trovato documento ufficiale in cui si sancisca la propria impotenza e la propria non conoscenza in maniera così brillante e assoluta, come appunto ci permette di constatare la relazione predetta. Infatti si dice in essa che la maggioranza delle componenti la commissione accettano di rivotare gli art. 1, 2, 4 e 5, facendo propria la tesi della on. Giunta « restando inteso che da parte della Giunta e da parte dei singoli commissari gli argomenti verranno ulteriormente approfonditi in previsione di una discussione minuziosa da svolgere in Consiglio regionale ». Orbene, mi sia consentito di dire che veramente nell'atto stesso in cui ci si apprestava a licenziare con i dovuti crismi un disegno di legge che deve rispondere ad un'unica caratteristica, quella cioè di essere perfetto allorché lo si consegna al Consiglio regionale per il voto e la discussione, in quel preciso istante la commissione affermava che doveva ancora argomentare, era nella condizione di ricercare un approfondimento degli argomenti, evidentemente le idee sufficientemente chiare non aveva da un punto di vista giuridico, in quanto nel Consiglio regionale doveva impostarsi una discussione minuziosa. Discussione minuziosa che, da parte degli on.

colleghi che danno vita a quella commissione, fino a questo momento non c'è stata, e che io gradirei conoscere, sentire ed ascoltare, perché io non ho alcuna difficoltà ad ammettere, torno a ripetere, non essendo io una delle più belle intelligenze giuridiche del Trentino-Alto Adige, che amo apprendere dagli altri i motivi che ispirano una determinata legge. E non è finito, perché questa ammissione di incompetenza di conoscenze, questa ammissione di non conoscenza del problema, trova la sua codificazione ancora nella relazione stessa, là dove parlando di un emendamento proposto da un commissario all'art. 4 si dice testualmente: « la commissione, in mancanza di sicurezza sulle sue possibili conseguenze, non ha ritenuto di poter prendere in esame, pur riservandosi una definitiva pronuncia in aula, l'accoglimento del predetto emendamento ». In altri termini, nel momento in cui si discuteva una legge abilitata a regolare il destino di impiegati di questa Regione, che ha sì vent'anni ma mi pare un tantino decrepita se legifera in questa maniera, la commissione abilitata a darci il suo illuminato parere, ci afferma che era in mancanza in quel momento di nozioni sulle possibili conseguenze. L'emendamento evidentemente sarà riproposto, sarà ripresentato in aula; le nozioni sulle possibili conseguenze la commissione le ha acquisite, e non era suo dovere acquisirle nel corso del dibattito in sede di commissione e di fissarle nella relazione, affinché il Consiglio sapesse anch'esso quali sarebbero state queste conseguenze? Non era un tema che andava sviluppato, non si doveva sospendere la seduta della commissione per dar modo agli on. commissari di approfondire queste conseguenze, perché poi esse venissero proposte all'attenzione dell'on. Consiglio? Mi par di sì; compito di una com-

missione è quello di esaurire la legge sotto tutti i suoi aspetti, dall'aspetto giuridico all'aspetto morale, all'aspetto finanziario. Non possono esistere zone d'ombra allorché si invia ad una assemblea legislativa un disegno di legge.

E non è finito, perché c'è una terza ammissione più importante ancora, la quale dice: « Il Presidente della Giunta regionale ha dichiarato alla commissione di non aver potuto fino ad ora trovare una soddisfacente soluzione, ma di volersi impegnare nella ricerca più attenta della medesima, allo scopo di non danneggiare quei dipendenti ai quali le norme, così come sono proposte, potrebbero eventualmente recare ostacoli e remore nella carriera ». On. consiglieri, se io ricordo bene, e bene ricordo, allorché si discusse la prima volta questo disegno di legge rinviato dal Governo, ci si affermò in maniera categorica che non si sarebbe danneggiato alcun dipendente regionale, ma che si sarebbe sanata la posizione proprio di quelle persone che formavano oggetto del presente disegno di legge. Adesso ci si dice da parte dell'on. Presidente della Giunta che forse si possono danneggiare le carriere di altri dipendenti regionali e che sarà sua cura ricercare i mezzi per evitare questa calamità o per evitare che questo avvenga. E quali sono i mezzi? Ci sono altri dipendenti che possono trovare disagio dalla attuazione di queste norme? esistono realmente questi fatti? queste persone hanno nome e cognome? e come si porrà rimedio e come può il Consiglio votare leggi che a priori si dice possono danneggiare altre persone? Allora tanto vale fare una legge che queste persone non danneggi più, ma che queste persone ponga su uno stesso piano, su uno stesso livello di fronte alla legge, alla pari dei loro colleghi. Queste cose si son dette nella commissione, e la commissione ce le ri-

dice, e la commissione non chiarisce, e la commissione non perfeziona. Tace, ci manda un disegno di legge che ha in sé tutti i germi di questi enormi difetti e il Consiglio regionale dovrebbe a un certo momento pronunziarsi.

Io affermo che questo non è il compito di una commissione legislativa. E allora il discorso si amplia e coinvolge anche l'on. Presidenza del Consiglio, perché l'on. Presidenza del Consiglio non ha un suo ufficio legislativo, l'on. Presidenza del Consiglio quando ci licenzia i disegni di legge non conosce a priori se il disegno di legge è fatto nel pieno rispetto e della tecnica legislativa e dei doveri e delle funzioni che il legislativo possiede, perché non ci dobbiamo nascondere dietro il dito, ma il Consiglio regionale non può essere chiamato a sanare situazioni dell'organo esecutivo, non può essere responsabilizzato nella distorsione retta di quello che normalmente la norma deve invece contenere. Il Consiglio regionale non ha un suo ufficio tecnico attrezzato che possa dare anche questi pareri e queste delucidazioni nel momento stesso in cui un disegno di legge arriva per essere discusso. Ed ecco una volta ancora l'inferiorità del legislativo nei confronti dell'esecutivo. E anche qui bisogna, a mio modesto modo di vedere, avere la capacità di sorgere, perché, on. Presidente del Consiglio, questo disegno di legge nella sua prima stesura era un disegno di legge interpretativo; adesso per tre quarti è interpretativo e per un quarto è modificativo, dopo di che lo si è ampliato accogliendo due articoli di un altro disegno di legge autonomo che fa piacere, giustamente io dico perché sana due casi umani che vanno sanati, ma che fa piacere alla S.V.P., per cui facciamo un altro zabaglione, così disponendo di quelle che sono tale facoltà e le competenze di questo Consiglio regionale, passando sopra a tutto e non considerando invece

quello che andrebbe attentamente considerato e approfondito, allorché si dà vita a delle leggi.

Pertanto, a mio modesto modo di vedere, queste pregiudiziali vanno poste e vanno fatte, su queste pregiudiziali penso che la on. Presidenza del Consiglio e della Giunta si debbano pronunciare, e dopo che sarà chiarita questa enorme confusione che dalla relazione proposta al disegno di legge ci è dato di cogliere, penso che possa aver luogo una discussione di carattere generale e una discussione sui singoli articoli, altrimenti noi parliamo a persone che hanno già come divisa l'intendimento sì di ascoltare, ma di ascoltare con quella predisposizione di spirito che equivale a quella del non ascoltare, il che non è affatto dignitoso nemmeno per la nostra assemblea.

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola in discussione generale?

La parola al cons. Pruner.

**PRUNER (P.P.T.T.):** Signor Presidente, signori consiglieri, l'argomento personale, secondo il mio modesto punto di vista e secondo la mia esperienza indiretta perlomeno, ha sempre costituito difficoltà per chi amministra, difficoltà per la Giunta e difficoltà anche per il Consiglio. Questo disegno di legge, o questi due disegni di legge abbinati, maggiormente costituiscono motivo di apprensione da parte di chi è tenuto ad esprimere il proprio parere e il proprio voto in merito, e penso che maggiore apprensione e preoccupazione provochi o desti per chi direttamente è tenuto ad assumere le responsabilità. Signor presidente della Giunta, io conosco e posso rendermi conto di quale stato d'animo sia la Giunta

nel mentre propone al Consiglio questo disegno di legge. Certamente la nostra apprensione è la ricerca di un sistema che contemperi le esigenze e i diritti di tutti e due i gruppi concorrenti, che direttamente e indirettamente vengono coinvolti in questo disegno di legge. Anche noi vogliamo portare un modesto contributo per una soluzione la più equa e la più pacifica possibile, e perciò ci associamo alla proposta già presentata dal gruppo liberale, tradotta in un ordine del giorno, affinché si cerchi di prendere in considerazione quanto la stessa commissione, su suggerimento e in base alla presa di posizione del Presidente della Giunta, ha voluto esprimere nella sua relazione del 20 gennaio 1967, quando dice cioè al penultimo comma della prima pagina della relazione stessa, che bisogna cercare delle proposte traducendole in provvedimenti legislativi tali che non rechino ostacoli o remore alla carriera di quel gruppo, che verrebbe ad essere danneggiato se dovesse essere accettata la proposta di legge come è stata proposta dalla Giunta e come la commissione nella sua maggioranza ha dovuto accettare. Perciò noi ci auguriamo che l'on. Giunta voglia prendere atto di questa nostra buona volontà, della ricerca di una formula atta a contemperare le esigenze di tutti coloro che direttamente e indirettamente vengono coinvolti in un provvedimento di questo genere.

D'altra parte anche la commissione esprime la proposta formulata dal Presidente della Giunta regionale di voler ricercare con attenta cura un impegno che si possa tradurre in una formulazione più ampia del disegno di legge, tale da non danneggiare nessuno. Abbiamo la potestà di farlo, avete l'appoggio nostro, e io penso, avendo sentito un po' tutti i gruppi consiliari che si sono espressi questa mattina in questa aula, che avete l'ap-

poggio il più ampio possibile da parte del Consiglio. Cercate una formula, noi ve l'appoggiamo nell'interesse non nostro, ma di una pacifica soluzione che tornerà senz'altro di vantaggio prima di tutto all'amministrazione, all'esecutivo, e poi anche a soddisfazione di tutti noi.

Detto questo, io attendo quale esito avrà la proposta formulata da altri consiglieri e da noi sottoscritta per una soluzione la più onorevole e la più giusta che sia possibile.

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola in discussione generale?

La parola all'avv. Mitolo.

**MITOLO (M.S.I.):** Signor Presidente e signori consiglieri, scusate se confesso ancora una volta che al punto in cui è giunta questa discussione ho la vaga sensazione che ancora una volta il dialogo tra opposizione e maggioranza, tra banchi dei consiglieri e banchi della Giunta sia un dialogo tra sordi. La relazione di minoranza che il cons. Corsini ha presentato sull'argomento in discussione, una relazione veramente pregevole per l'approfondimento dei problemi soprattutto giuridici che essa presenta, una relazione veramente encomiabile, mi consenta il Consiglio di esprimermi in questi termini nei confronti di chi l'ha redatta, per il modo col quale ha esaminato tutti gli aspetti di questo problema, questa relazione è rimasta ancora, almeno fino a questo momento, isolata, è rimasta senza una risposta. E senza risposte sono rimaste altresì alcune esortazioni che sono state rivolte alla Giunta, in modo particolare debbo sottolineare quella che è stata rivolta dal collega Ceccon, il quale giustamente, rifacendosi alla relazione della commissione legislativa e ad alcuni punti

di questa relazione, che destano, direbbe l'amico Molognoni, profonda perplessità, rifacendosi, dicevo, ad alcuni punti di questa relazione, in cui vi è fra l'altro, quasi una promessa di precisazione, un impegno, — lasciatemi usare questo termine tanto corrente nella terminologia politica di questi tempi —, un impegno da parte della Giunta a dare delle assicurazioni che fino ad oggi non sono venute, dicevo, rifacendosi a quella relazione il collega Ceccon ha rivolto un invito, una esortazione alla Giunta che, almeno fino a questo momento, è rimasta lettera morta. Mi si risponderà che il Presidente della Giunta ha il diritto di concludere la discussione generale e di rispondere in ultimo. Da un punto di vista procedurale riconosco che questa risposta è legittima, debbo però aggiungere che in casi come questo, in cui una risposta dell'organo esecutivo è perlomeno necessaria, allo scopo di dare una valutazione più completa e più generale all'oggetto di una legge, questa risposta dovrebbe essere data, questo intervento dovrebbe essere svolto prima della chiusura della discussione generale allo scopo di permettere di poter ancora discutere o di invalidare questa risposta, anche perché essa potrebbe essere tale da concludere di per sé la discussione generale, da rendere superfluo qualsiasi ulteriore intervento, da fugare tutti i dubbi, tutte le incertezze che sono state prospettate, che sono state avanzate. Ecco perché dicevo, ho l'impressione ancora una volta che il nostro sia un dialogo tra sordi perché purtroppo l'opposizione ha un unico diritto che è quello di parlare, mentre l'opposizione in linea generale è ignorata, è dimenticata, anche quando essa partecipa in modo non determinante, ma certamente impegnativo, come in questo caso, all'esame di una iniziativa legislativa, che ha destato tante critiche, che ha sollevato tanti

dubbi, che ha provocato aspettative e soprattutto timori.

Fatta questa premessa, io dovrei ritornare su alcuni argomenti che sono stati svolti nella precedente discussione, allorché sostenemmo alcuni mesi or sono che il disegno di legge che veniva sottoposto al nostro esame non aveva carattere interpretativo ma aveva carattere modificativo ed innovativo, tesi che è stata in buona parte condivisa dal Governo, e per un terzo, come osservava prima Ceccon, adesso, condivisa perfino dalla Giunta nella ripresentazione del disegno di legge, dovrei ritornare su alcuni argomenti che sono stati svolti da altri colleghi, e dovrei fare ancora una volta una osservazione di fondo che riguarda il modo col quale il Consiglio regionale assolve alla sua funzione legislativa, adoperando una tecnica legislativa che questo disegno di legge, come altri disegni di legge, denunciano come tecnica carente e insufficiente. Cari colleghi, in materia di stato giuridico, trattamento economico, ordinamento delle carriere, ordinamento degli uffici della Regione e del personale della Regione Trentino-Alto Adige dal 1958 ad oggi, tra leggi fondamentali, leggi modificatrici, leggi interpretative o disegni di legge interpretativi come questo, se i miei conti non sono sbagliati, noi siamo già al numero 14, senza contare i regolamenti di attuazione. Dal 1958 ad oggi, in meno di dieci anni, questa materia l'abbiamo elaborata, rielaborata, quasi non ad ogni scadenza di legislatura, ma quasi ogni anno, quasi ad ogni bilancio, e ci siamo dovuti rendere conto, per meglio dire si è dovuta rendere conto la Giunta alla quale spetta o è spettato l'onore di presentare i vari disegni di legge, ci si è dovuti rendere conto che erano stati commessi degli errori, che le leggi erano insufficienti, che non erano improntate a quel criterio di carattere gene-

rare, applicando il quale è difficile che possano sfuggire casi come quelli che formano oggetto di questa legge, cosicché ogni volta che un caso del genere si presentava si è pensato di ricorrere ad un disegno di legge che modificasse il precedente, tanto è vero che ad un certo momento l'ufficio legislativo della Regione lo devolvemente si è sentito in dovere, e l'ha attuato, di formulare un testo coordinato, quello del 1966, un testo coordinato delle leggi regionali 7 settembre 1958, 28 agosto 1959, 28 ottobre 1960, 11 novembre 1960, 25 luglio 1963 e 23 gennaio 1964.

Ora, consentitemi di denunciare ancora una volta questa grave, gravissima carenza, nella quale noi incorriamo, pienamente scusati come organo legislativo. Tengo a sottolineare che l'iniziativa in questo campo non è mai partita da noi, non è mai partita dal Consiglio, è sempre partita dalla Giunta, come del resto il 90 per cento delle iniziative legislative sono partite e partono dalla Giunta. Non è possibile che si possa assolvere una funzione come quella alla quale noi siamo chiamati, modificando continuamente i testi legislativi che vengono di volta in volta all'esame di chi è tenuto ad applicarli o di chi da queste disposizioni legislative è addirittura colpito. Non è assolutamente consentito, soprattutto non è consentito perché credo che 20 anni di esperienza legislativa, caro Molignoni, siano più che sufficienti a farci apprendere quello che con parola non volgare, ma grossolana, dobbiamo definire il nostro mestiere, ma certo che fino a quando da parte dell'organo esecutivo si continuerà in questo modo è difficile che il Consiglio, che l'organo legislativo possa rimediare a questa che, ripeto ancora una volta, è una vera e propria carenza. Noi non ci dobbiamo preoccupare soltanto di assolvere da un punto di vista generale o generico la nostra

funzione, ma ci dobbiamo preoccupare anche delle conseguenze che l'esercizio della nostra funzione comporta sul terreno pratico. Noi tutti sappiamo quale è la plethora legislativa che è uno degli aspetti negativi della nostra vita pubblica in campo nazionale. Noi stiamo seguendo in campo regionale lo stesso sistema che segue purtroppo il Parlamento italiano, che segue lo Stato italiano. Noi abbiamo accumulato leggi su leggi e siamo arrivati ad un numero tale, che per il modo col quale queste leggi sono state formulate che quando uno le prende in mano non sempre è in grado di osservarle, di applicarle e talvolta di interpretarle. E il disegno di legge che stiamo discutendo è la riprova ufficiale di quanto vado affermando, ma è la riprova ufficiale non di un fatto che avrebbe dovuto trovare rimedio nell'unico modo in cui simili fatti possono trovare rimedio, e cioè esclusivamente in una legge o in una disposizione comunque di carattere modificativo ed innovativo. E qui entro direttamente nel tema che è oggetto di questa discussione. Io posso ammettere, lo ho ammesso l'altra volta, anzi lo riconosco, lo dò per scontato che le leggi n. 2 e 3 del 1964 hanno creato degli scompensi, hanno creato delle sperequazioni, ma non le hanno create le leggi, ma non le ha create l'applicazione della legge o l'interpretazione di quella legge come si tenta di farci credere, queste sperequazioni sono state create dal modo col quale le due leggi sono state formulate e sono state approvate. Ed allora se è così il rimedio che va cercato non è quello di una legge interpretativa, che ha effetto retroattivo, perché questo è l'aspetto più preoccupante, l'aspetto più serio e più grave delle leggi interpretative, il rimedio va trovato in una nuova legge che sani quella situazione, con effetto naturalmente dal giorno in cui la legge entra in vigore, anche per-

ché, come giustamente è stato messo in rilievo nella relazione del prof. Corsini, anche perché se è vero che si sono create delle sperequazioni è altrettanto vero che si sono creati dei diritti. Ed allora non è giusto che questi diritti vengano compromessi attraverso una forma di legge che rappresenta una vera e propria violazione di un principio, non soltanto costituzionale, ma di un principio generale di diritto, quale è quello della irretroattività della legge. Sì, noi abbiamo il parere di un eminente costituzionalista, il quale, chiamato a formularlo, lo ha formulato nel modo che è stato messo in rilievo nella relazione di minoranza, in modo cioè da destare seri dubbi e da suscitare serie critiche sulla validità del suo parere. Non mi si venga a dire che si può prendere per buono, che si può accettare quella parte della relazione nella quale si dice addirittura che « indubbiamente della volontà delle nuove norme di interpretare autenticamente le leggi 1964 e 1962 non può dubitarsi perché il comportamento a posteriori dell'amministrazione regionale è conforme a tali interpretazioni ». È questa una petizione di principio gratuita, come tutte le petizioni di principio, che fa un'affermazione senza darne la dimostrazione; per il resto della relazione, — non per criticare qui un costituzionalista del valore del prof. Guarino —, non si può pretendere che si sposi un parere come quello che ci riduce a dire che non può dubitarsi del carattere interpretativo di una norma o della tale norma, perché si tratta di soluzioni che correttamente dovevano essere già dedotte dall'art. 34 o dall'art. 28 o dall'art. 29 in sede di interpretazione. È una relazione questa, signori colleghi, signori della Giunta, che non può portare acqua alle tesi di coloro che sostengono questo disegno di legge. È una relazione manchevole, affrettata, se è vero che è stata redatta in un

tempo così limitato e addirittura in periodo feriale, tra una vacanza e l'altra, è una relazione che può benissimo essere ignorata, perché a questi pareri, a queste considerazioni eravamo capaci di arrivare da soli, e, senza peccare di immodestia, ci eravamo arrivati in parte già nella precedente discussione.

È quindi questa ancora una volta, secondo me, una legge non di carattere interpretativo ma di carattere innovativo. Del resto, per un articolo della legge questo carattere è stato ammesso, e, ripeto, non bastano le considerazioni svolte nella relazione del consulente di parte che stranamente si è trasformato in consulente di controparte per farci cambiare parere. Ma vi sono anche altre considerazioni da fare, io ne voglio ripetere una, per meglio dire, perché questa è già stata fatta, come tutte le considerazioni che il disegno di legge suscitava, è già stata fatta nella relazione di minoranza. Ma ve n'era un'altra, per conto mio, di carattere fondamentale, che noi non possiamo ignorare, sia per ragioni di carattere giuridico, sia per ragioni di carattere logico, sia per ragioni soprattutto di carattere umano, ed è il fatto che due di questi articoli che noi vorremmo interpretare con questa legge sono già stati sottoposti, attraverso un ricorso presentato al Consiglio di Stato, quindi al massimo organo giurisdizionale amministrativo della Repubblica italiana, sono già stati presentati al vaglio di questo organo da chi si è sentito leso dalla interpretazione che la Giunta di questi due articoli dà. Ora, è veramente per me un atto di forza, è un atto di violenza quello che noi commetteremo se, al momento in cui sarà discusso questo ricorso davanti al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato si trovasse di fronte ad una nuova situazione giuridica, ad una nuova situazione legislativa, che gli imporrebbe di limitarsi a prenderne atto e a re-

spingere il ricorso, perché ormai i due articoli impugnati sono stati interpretati autenticamente dall'organo legislativo che li aveva formulati, che li aveva approvati, e quindi non tollera ulteriore e diversa interpretazione. Sarebbe questo un atto di forza commesso nei confronti di due cittadini, i quali hanno ritenuto di rivolgersi al giudice per avere giustizia, ma sarebbe, badate bene, anche una mancanza di riguardo verso un organo giurisdizionale come il Consiglio di Stato, al quale questi cittadini si sono rivolti e che ha l'obbligo di rendere loro giustizia, attraverso l'esame, l'interpretazione e l'applicazione di queste due norme di legge. E questa per me è la considerazione che ha l'importanza maggiore di tutte quelle che si possono fare nell'esame di questo disegno di legge.

Noi qui non soltanto stiamo coartando la nuova volontà, la volontà che abbiamo espresso attraverso le leggi 2 e 3 del 1964 e che, ripeto ancora una volta senza dilungarsi, erano chiare e precise, anche se hanno potuto determinare quelle situazioni contro le quali si tenta di rimediare, ma stiamo coartando, manomettendo quello che è il rispetto che si deve agli istituti della giustizia italiana, che sono stati investiti di queste questioni. Non possiamo abusare del nostro potere legislativo, sarebbe veramente il nostro un abuso di potere inqualificabile e non credo che la maggioranza del Consiglio, la quale non può ignorare questi problemi, voglia abusare del proprio potere. Faccio quindi questa finale e definitiva, per me almeno per il momento, considerazione, esortando vivamente la Giunta e il Consiglio a rivedere questo disegno di legge, questa proposta e tutti i problemi che essa ha comportato. Ed ho sottoscritto volentieri, insieme al collega Ceccon, quell'ordine del giorno che vi è stato testè presentato,

che ritengo costituisca il modo più logico, più serio, consentitemi di dire anche il più onesto, di risolvere un problema che altrimenti sconfesserebbe e squalificherebbe la dignità e il decoro del nostro consesso.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale?

La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (P.S.I.): Signor Presidente, non chiedo la parola per intervenire nella discussione, ma le chiederei, a nome del gruppo socialista, cinque minuti di sospensione per analizzare in profondità alcuni argomenti di questo progetto di legge.

PRESIDENTE: Interrompiamo la seduta per dieci minuti.

(Ore 12)

Ore 12.50

PRESIDENTE: Prego prendere posto. La seduta riprende.

La parola al cons. Steger.

STEGER (S.V.P.): Ich will nicht auf Einzelheiten des Gesetzes eingehen, einmal, weil es vielleicht zu weit führen würde und auch weil unser Fräulein nicht überanstrengt werden soll. Ich möchte mich deshalb nur ganz kurz fassen und den Herrn Präsidenten ersuchen, im Rahmen der Regionalangestellten-Ordnungen dafür zu sorgen, nicht nur in

kurzer Zeit Einzelpositionen zu regeln, wie es vielleicht hier der Fall ist, sondern auch die Frage des Wettbewerbes für die Forstangestellten in Kürze zu erledigen. Wir wissen, daß infolge der Unwetterschäden eine Verlängerung von drei Monaten eingetreten ist; ich glaube aber, daß für die Herbstzeit doch auch der zweite Kurs ausgeschrieben werden sollte. Dies mein Ersuchen an den Herrn Präsidenten. Danke!

*(Non intendo discutere la legge nei suoi particolari, sia perché si finirebbe forse troppo lontano e sia per evitare un eccessivo sforzo alla signorina. Mi limiterò pertanto a pregare il signor Presidente di provvedere, nell'ambito dell'ordinamento del personale della Regione, a regolare entro breve tempo non solo le singole posizioni, come pare si voglia fare, ma a rivolgere celermente anche il problema del concorso per il personale forestale. Sappiamo che a causa dei danni alluvionali è stato protratto di tre mesi il termine di concorso; ritengo tuttavia che in autunno dovrebbe comunque essere bandito anche il secondo. Questo è quanto desideravo chiedere al Signor Presidente. Grazie!)*

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Mi permetto di iniziare questo mio intervento, che evidentemente potrà, probabilmente, essere seguito da altri, affermando subito che non era mia intenzione di tacere e di non dar dati; ero qui a disposizione evidentemente, quindi ho ritenuto opportuno di parlare dopo che alcuni colleghi avevano espresso punti di vista e opinioni, perché così è più facile anche

per me argomentare, come pure mi sembra più logico perché l'iter del disegno di legge abbia ad andare avanti e ordinatamente.

Siamo di fronte ad una legge rinviata dal Governo: in questo caso la legge non torna mai alla Giunta; si sa che le leggi, una volta votate, appartengono al Consiglio; quindi la legge ritorna al Consiglio e lo stesso la manda alla commissione, normalmente rimane in potere della commissione, e il proponente, nella fattispecie la Giunta, viene invitato ad esprimere e a far proposte, sempre in sede di commissione: E questo è avvenuto anche in questa occasione.

Sottolineo questo aspetto perché la richiesta di ritiro o meno, fatta in questo momento, ha un suo valore e una sua validità fino ad un certo punto, perché si è opinato normalmente in passato, e la prassi qui serve, che le leggi rinviate dal Consiglio appartenevano al Consiglio, al punto che all'inizio della legislatura ci siam viste due leggi rinviate dal Governo messe all'ordine del giorno, che dovevano essere trattate, anche senza il punto di vista della Giunta. Questo è un episodio che desidero ricordare, perché la memoria ci deve sovvenire anche in questi casi. Preciso quindi che la legge era tornata alla commissione. La commissione — debbo dar atto — l'ha esaminata molto approfonditamente; in particolare da parte del collega cons. Corsini è stata dedicata moltissima attenzione alla cosa, e la documentazione, che è stata prodotta da lui, indubbiamente costituisce un apporto notevole al modo come si trattano le cose. Per me rappresenta un ottimo esempio del come ci si dovrebbe normalmente comportare, perché io ho sempre combattuto contro il cattivo uso che, secondo me, si fa dei verbali delle commissioni, che vengono portati in Consiglio come se fossero delle relazioni. Signori, qui normal-

mente non si leggono relazioni, si leggono verbali delle sedute . . .

MITOLO (M.S.I.): Neanche quelli!

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Comunque, al Parlamento le commissioni legislative hanno il potere di approvare le leggi, e le relazioni delle commissioni parlamentari, alla prassi delle quali, io credo, vogliamo adeguarci, sono relazioni di merito; ecco perché c'è la possibilità del relatore di maggioranza e di minoranza, oppure anche del singolo, di presentare motivazioni al proprio atteggiamento, motivi di giudizio, atti ad avvalorare la propria tesi.

Questa volta abbiamo avuto da una parte il verbale, dove il verbalizzatore interpretava tutto l'andamento della commissione, e dall'altra una relazione di merito. La Giunta cosa può fare? È presente in commissione perché convocata, potrebbe anche non esserlo, potrebbe però chiedere di essere sentita, il regolamento, mi pare, permette uno scambio abbastanza approfondito di cose. Ma, signori, se la commissione avesse esattamente approfondito tutto il tema — e ciò che dico non vale solo per questa legge, ne faccio una questione di carattere generale, resterà lettera morta come è successo altre volte —, sul piano proprio della natura del lavoro, la commissione dovrebbe portare in Consiglio non solo motivi di perplessità, ma tesi politiche. È chiaro che qui di tesi politiche ne è stata avanzata una sola, ed è quella di minoranza, mentre la maggioranza ha portato anche molte perplessità e le ha convalidate attraverso vari interventi nella stessa aula del Consiglio regionale, comunque sostenute con validità anche sul piano politico. Infatti quello che noi facciamo

qui, pur avendo una base giuridica, ha essenzialmente coloritura anche politica; succede così, è la democrazia che così vuole.

Ora, l'iter della legge è andato avanti e si è arrivati in commissione. In commissione c'è stato un esame approfondito. Io ricordo che nella prima seduta fu chiesto il parere di un consulente. Per la verità io non fui entusiasta, lo ricordano i colleghi che erano presenti alla commissione, io non fui entusiasta e dissi: ma qui, signori: ci sono delle scadenze, bisognerebbe far presto, esaminiamo le osservazioni del Governo, facciamo procedere questa cosa, altrimenti passiamo da un anno all'altro, si accentua e si aggrava la questione della copertura, — la copertura era sul bilancio 1966, adesso l'abbiamo dovuta trovare sul bilancio 1967. E aggiunti subito: Signori, io non vincolo la mia opinione al parere del consulente. L'unico che in quella seduta ha espresso dei dubbi sulla validità del parere del consulente sono stato io, mentre i colleghi, con più o meno assenso, hanno espresso parere favorevole alla proposta di uno dei membri della commissione. Io ho ribadito che era mio dovere di consigliere regionale, oltre che di Presidente, avere un punto di vista personale. Adesso è capitato il caso che il prof. Guarino ha dato ragione alla tesi della Giunta. Loro potranno dire che è un caso, ma questo è un giudizio politico, lasciamolo perdere. Resta comunque il fatto che il prof. Guarino, scelto d'accordo fra il proponente e il presidente della commissione per approfondire l'argomento, ha chiesto evidentemente degli elementi anche alla Giunta, e la Giunta ha fornito tali elementi perché egli potesse dare il parere *pro veritate*, e il suo parere è di conforto alle tesi della Giunta, di conforto a tutto quello che è stato detto l'altra volta e di conforto alla riproposizione del tema, come la Giunta

ha voluto fare. Quindi, signori, io lo do per letto, i consiglieri lo conoscono.

Desidererei sottolineare solo un aspetto, così mi esimo dal farlo dopo, ed è questo: che il prof. Guarino dice, e questo sembra valido, che una norma successiva può considerarsi interpretativa di un'altra anteriore, solo quando sussistano due condizioni, e le indica così: a) il contenuto precettivo della norma successiva corrisponde a uno dei contenuti che sarebbe stato già possibile dedurre dalla norma anteriore in via di interpretazione. Quindi, la interpretazione autentica si deve ricercare evidentemente là dove il testo può dar luogo a più interpretazioni, altrimenti non ci sarebbe bisogno di ricercare quella autentica e quella giusta. Quindi dice: è logico che su un articolo vi possa essere dissenso. Io aggiungo che perciò è logico che l'amministrazione possa interpretare una norma in un modo e la Corte dei conti in un'altro. Evidentemente per questa ragione, poiché l'interpretazione non è chiara, si chiede l'interpretazione autentica.

Io ritengo valido questo aspetto, che tende a definire la ragione dell'interpretazione autentica, che non avrebbe luogo se ci fosse possibile una sola interpretazione; è nell'opinabile evidentemente che vien chiamato in causa il legislatore ad interpretarsi. L'altro scopo specifico della norma successiva è di rendere vincolante l'interpretazione della norma anteriore...

MITOLO (M.S.I.): Questo è più che ovvio, non c'era bisogno del prof. Guarino per farci sapere queste cose!

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Ci fa piacere. Io l'ho ripetuto qua, perché io ne aveva bisogno; lei no, è un giurista, conosce

molto bene questa materia, è una delle materie...

MITOLO (M.S.I.): Anche lei, signor Presidente della Giunta, ha avuto bisogno di questa interpretazione?

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Ho avuto bisogno di ripeterlo, forse anche lo sapevo, ma ho avuto bisogno di ripeterlo.

Il fatto poi che l'interpretazione renda evidentemente chiara quella che era la volontà del legislatore, è ovvio, è evidente; comunque questo è stato affermato e io condivido questa opinione. Si è arrivati al lavoro di commissione, dopo aver richiesto il parere a questo professore, e il parere del professore ha dato luogo al controparere del collega Corsini ecc. Più che umano, più che logico.

Ora io ritengo sia bene da parte mia dire alcune cose sul contenuto della relazione di minoranza portata dal collega Corsini, naturalmente toccando i punti principali. Pende il ricorso al Consiglio di Stato; argomento che è stato toccato dal collega nella relazione e a voce. Ora, gli interessati, avevano presentato ricorso, sollevando in via incidentale la questione di illegittimità degli artt. 28 e 29 e chiedono l'annullamento dei provvedimenti che, di conseguenza agli artt. 28 e 29, sono stati presi dalla Giunta. Naturalmente io debbo dire che i provvedimenti impugnati sono già esecutivi, cioè l'inquadramento in ruolo di questi signori e la sistemazione nel ruolo è già avvenuta. Il ricorso riguarda questa materia, non la materia che vogliamo toccare con l'interpretazione che si propone oggi. Si impugna un accordo del Presidente della Giunta regionale, che è stato registrato dalla Corte dei conti. Signori, l'argomento vale poi per quan-

to riguarda gli altri aspetti, perché l'altra norma non è stata registrata dalla Corte; evidentemente in questa prima fase c'era un'identità di vedute con la Corte, e l'atto contro il quale si ricorre è un atto perfetto, e non solo, ma il collocamento in ruolo davanti ai 4 - 5 interessati è già avvenuto, in virtù di questa disposizione, che da questa legge non riceve nessun contributo. Perché? perché il problema di questa legge riguarda un'altra cosa e che è il riconoscimento del servizio ai fini delle promozioni intermedie prima del grado di direttore di sezione, che è una cosa totalmente diversa da quello che riguarda il ricorso al Consiglio di Stato. Quindi, mentre con il ricorso si tende a far annullare i provvedimenti di attuazione delle norme che ho detto prima, e con ciò a farle caducare, il 28 e il 29, con la norma interpretativa che noi proponiamo, noi intendiamo, applicata la norma e fatta la delibera, di interpretarne l'estensione e la portata. Cioè noi diciamo che l'anzianità che agli interessati è stata riconosciuta per intero vale anche per le promozioni successive, rendendosi chiaro che allo sbarramento i signori, inquadrati in virtù degli artt. 28 e 29, arriveranno comunque prima degli altri; il tutto si risolve in un danno finanziario più che altro, contro queste tre persone, che sono state inquadrare ai sensi dell'art. 28 e 29.

Si è disturbato l'eccesso di potere, in quanto, si dice, « intesa a migliorare la posizione processuale di una delle parti in causa a danno dell'altra ecc. », ed invece l'azione svolta contro l'approvazione di questo articolo qui, che adesso deve essere diventato il 4, è destituita da fondamento, perché l'applicazione di questa norma stessa, se approvata, non danneggia i ricorrenti. Ripeto che non danneggia i ricorrenti e le loro aspettative di carriera, perché la carriera di consigliere di III classe a

consigliere di I classe si svolge a ruolo aperto, signori, bisogna saperle queste cose; evidentemente andando avanti a ruolo aperto questi impiegati non hanno alcun danno dalla presenza davanti a loro di questi altri impiegati.

I rilievi in via breve ecc. Non posso dar del tutto torto alla tesi del cons. Corsini evidentemente, perché se noi avessimo detto: la legge è chiara, andiamo avanti, resistiamo, controdeduciamo, andiamo alle sezioni unite della Corte ecc. Ora, qui anche è un discorso che ho già fatto l'altra volta a porte chiuse e posso farlo anche a porte aperte. In realtà, nelle norme degli artt. 28 e 29 si parla di riconoscimento per metà o per intero, del servizio prestato presso la Regione prima dell'inquadramento ai fini giuridici. Il normale avanzamento in carriera a ruolo aperto nelle prime tre qualifiche si profila come un aspetto prevalentemente giuridico della carriera, cioè si procede ai fini giuridici, si va avanti fino allo sbarramento. La Corte dei conti ha fatto presente di non poter ritenere valida tale interpretazione, cioè il conteggio di metà o per intero della anzianità, che intende prescindere dalle norme normali, le quali richiedono la permanenza di due anni nella qualifica di consigliere di III classe per la promozione a consigliere di II classe e di tre anni a consigliere di II classe per andare a consigliere di I classe. La Corte dice: no, qui non va bene, perché quando il legislatore regionale ha voluto raggiungere gli stessi scopi ha reso esplicita la cosa. Cioè la Corte dice: è una norma mal fatta, se volevate far questo lo dovevate dire; quindi l'invito ci viene dalla Corte. Ecco la verifica della volontà; e la Giunta dove può andare di fronte ad una situazione di questo genere più che rivolgersi al Consiglio, e dire: Consiglio, quando hai deliberato quella norma, che cosa intendi dire? Signori, anche l'altra volta dissi:

caro Consiglio, intendevi dire questo o intendevi dire un'altra cosa? Se intendevi dire questo allora dillo adesso, così chiarisci e risolvi il problema e manca la ragione del contendere con la Corte dei conti. Ecco qui la ragione dell'interpretazione. Volevi riconoscere per intero o per metà rispettivamente questo servizio a questi signori, che tu conosci, che sai avere bene meritato, che sono stati inquadrati, ai quali evidentemente è giusto venga riconosciuto il lavoro che hanno prestato? Evidentemente è una carenza della legge o è una ragione di difficoltà e di interpretazione.

Ora, per avere la certezza del diritto noi non potevamo ricorrere ad altro che venire qui al Consiglio. Non mi meraviglierei se in caso analogo avendo insistito, andando avanti, facendo perdere tempo, per la soluzione di un problema che evidentemente sì, è importante, ma, signori, è uno dei tanti problemi che passano alla responsabilità della Giunta regionale; se il Consiglio domani dovesse dire: ma tu, Giunta, potevi venire da noi a chiedere un'interpretazione autentica e risparmiare tempo, soldi, sistemare le cose con un atto legislativo perché evidentemente, come è stato detto da più parti, in particolare dal cons. Pruner, noi siamo qui per darvi una mano per sistemare le cose, ma tu sei andata a mettere di mezzo avvocati e avvocature, per una questione così semplice. Io non mi meraviglierei se il rimprovero che mi vien fatto di aver seguito la strada dell'interpretazione autentica non fosse domani capovolto e dire: ma dovevi venire da me, Consiglio, che ti sapevo dire che cosa pensavo nel momento in cui legiferavo; perché io sono certo che il Consiglio sapeva quello che voleva quando ha legiferato, né può essere diversamente.

Ecco quindi che, ripeto, questo precedente si è fatto valere nella nuova legge, non è de-

stinato comunque a portare nocimento nell'aspettativa di carriera di altri impiegati dello stesso ruolo, perché il passaggio dall'una all'altra qualifica di consigliere si svolge a ruolo aperto. La scelta della via più comoda non appare pertanto meno corretta. Si sono adoperate parole anche di questo tipo « corretto ecc. ». Signori, è la via più semplice, è la via più pratica. Certo che se discorsi di questo genere vengono portati all'infinito, oltre che negli argomenti anche nel tempo, il desiderio di venir qui a dire « Consiglio, dammi una mano per risolvere questo problema », può domani venire perlomeno attenuato, questo è evidente, perché effettivamente il discorso vale per le esperienze che abbiamo fatto in questo periodo. Penso che il Consiglio, approvando la norma, questa in particolare, non farebbe altro che ripetere una cosa che ha detto qualche tempo fa. Varrebbe la pena di leggere la lettera del commissario del Governo, solo in parte evidentemente, lettera del commissario del Governo alla quale è stata data risposta.

Sul parere del prof. Guarino io non ho niente da aggiungere; è noto, come sono noti gli argomenti in contrario. Il parere del prof. Guarino non l'ho cercato io, quindi lo consegniamo così, alla cronaca di questo dibattito.

Sul quarto punto, quello relativo al rilievo sollevato dal commissario del Governo nella lettera diretta al Consiglio regionale e riguardante la legge, il relatore di minoranza assume in ogni caso come valide le eccezioni proposte dal rilievo medesimo, come se tutte fossero pertinenti. Ho udito veramente, e questo mi fa piacere, la riaffermazione di questo aspetto. Il collega Corsini ha detto: insomma, il Governo qualche volta è anche obiettivo, lavora anche bene. È questa una dichiarazione interessante nella sua valutazione globale tanto pessimistica e negativa contro il Governo in

genere. Perfino qui abbiamo sentito un atto di fiducia verso il Governo, del quale evidentemente prendiamo atto, tanto più che il sottoscritto ha già inviato una lettera di chiarimento alla Presidenza del Consiglio per conoscere se i rilievi d'ora in poi abbiano ad essere argomento di trattativa solo a livello degli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio, o se, in virtù della emanazione di una sentenza della Corte costituzionale nei confronti di una legge del Friuli - Venezia Giulia, non abbia ad essere il Governo, — il Governo, lì è detto, è il Consiglio dei ministri —, a pronunciarsi sui rinvii di leggi regionali; cosa che a me fa piacere, come autonomista. Evidentemente la domanda immediatamente successiva è se il Governo intenda avvalersi, e come, dell'art. 34 dello Statuto che, nella fattispecie, mi sembrerebbe perfettamente calzante. Per cui è interessante questo dialogo; fra l'altro la Regione lo dovrebbe fare anche a nome delle due Province, — un aumento di lavoro semmai —, ma discorso veramente interessante. Ma dicevo: siamo forse noi convinti che il Governo ha sempre ragione? Io no, neanch'io, cons. Corsini, ma per me, mentre quello che è eccezione per me è regola, per lei accettiamo e viceversa. Quindi per me normalmente il Governo ha ragione, e qualche volta ha torto; lei dice: per me il Governo normalmente ha torto, qualche volta ha ragione. La posizione sul piano politico mi pare abbastanza corretta. Quindi dice: In contrasto in via principale con l'art. 81 della Costituzione, e in via secondaria è inaccettabile perché contraddittorio, in quanto si tratta non di interpretazione autentica bensì di modificazione di legge. La tesi del collega Mitolo è accettata dalla Presidenza del Consiglio. Mi esimo dal far giudizi politici, evidentemente, perché qui siamo in tema effettivamente, evidentemente giuridico, però io credo di non

essere irriverente verso il Governo quando dichiaro che non accetto personalmente, e invito il Consiglio a non accettare in blocco il rilievo stesso, ma invece di poter controdedurre in una accurata analisi la sostanza del rilievo. Ciò è conforme alla prassi democratica, in uno stato di diritto come è la Repubblica italiana.

E allora conviene esaminare i vari articoli della legge, signori, non far questioni teoriche, per accertare se essi cadono in contraddizione con i principi fondamentali della legge che, a parere del Governo, sarebbero stati lesi. Io penso di poter ragionevolmente sostenere che gli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unificato hanno valore di norma interpretativa. Naturalmente in questa tesi, fra l'altro, sono sorretto anche dal parere del prof. Guarino, perché, concludendo, l'ho detto prima, mi sembra che le premesse, le caratteristiche dell'interpretazione autentica ci siano in queste norme che noi andiamo a valutare. Per quanto riguarda l'art. 81 della Costituzione, signori, ci sono ben due articoli, che fanno risparmiare all'amministrazione, e questo è vero. Naturalmente più il tempo passa, più la spesa aumenta, questo è evidente. Evidentemente là dove invece c'è la maggiore spesa, — lo avevamo ammesso noi stessi, si trattava di una cifra inferiore allora, adesso la cifra è diventata maggiore, e per ciò proponiamo l'emendamento —, si propone, si accetta il rilievo e si propone l'inserimento in bilancio dei mezzi per farvi fronte.

Ecco quindi che la maggior parte delle argomentazioni che sono state riportate nella relazione scritta, dovrebbero, a mio giudizio, essere contraddette. Al punto a), perché questi articoli 1, 2, 3 e 4 sono in armonia con l'ordinamento giuridico previsti dall'art. 4 dello Statuto, come mi sembra di aver già dimostrato, e rispondono al requisito della veridicità e

non possono essere ritenuti né mendaci né falsi. Queste sono le parole con le quali vengono trattati gli argomenti che stiamo discutendo; quindi respingo la mendacia e la falsità. Al punto b) perché essi corrispondono ai principi dell'ordinamento giuridico, anche se le norme vengono dichiarate retroattive, appunto perché interpretative. Una delle caratteristiche di una norma interpretativa, non dico che sia necessariamente quella, ma una delle caratteristiche è la retroattività. C'è sicuramente una norma che riguarda i pensionamenti, non vedo perché questa norma a carattere generale non debba essere applicata nello stesso modo ai pensionati del luglio dell'anno scorso come a quelli del gennaio, e naturalmente non sussistono violazioni all'art. 24 della Costituzione, il quale garantisce al cittadino la tutela giurisdizionale, perché è appunto con l'interpretazione autentica che si vogliono attribuire dei diritti ai destinatari, i quali non turbano i diritti acquisiti da altri impiegati. Ho detto già prima che per quanto riguarda l'art. 5 si è riconosciuta la validità dell'osservazione in ordine all'art. 81 della Costituzione. In effetti al personale già comandato, per l'indennità di licenziamento viene riconosciuto utile, ai fini della dichiarazione dell'età in base agli elementi pensionabili della CPDL, il servizio prestato e riconosciuto dalle amministrazioni di provenienza, prima dell'inquadramento nei ruoli regionali. Evidentemente ciò comporta, come per gli impiegati direttamente assunti, la valutazione all'80 per cento dell'indennità regionale, per il complessivo arco di anni di servizio prestato, così c'è un maggiore onere.

Poi abbiamo sentito il discorso della sistemazione dei casi personali ecc. Signori, il personale è fatto di persone, i casi personali sono tipici del personale; trattare il problema

del personale senza far casi personali io proprio non sono capace; mi occupo di questa cosa da parecchi anni, ma che le leggi del personale riguardino le persone e queste persone possano essere anche fotografate ecc., per me è pacifico, è logico. Qui continua a ricorrere questo discorso: ma qui si fanno norme che riguardano delle persone. Ma insomma, signori miei, è una legge del personale, chi dovrebbe riguardare?

MITOLO (M.S.I.): No, Presidente, singole persone...

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Ah, perché per lei le persone sono plurime! Capisco, lei riuscirebbe a vedere dei personaggi strani. (*Interruzioni*). Ma caro collega, per amor del cielo, la sua *verve* indubbiamente non è che mi commuova, perché il personale è fatto da singole persone, e ci può essere anche il caso singolo, come c'è il suo caso singolo, o quello del collega Molignoni o quello del collega Benedikter, o il mio. Abbiamo fatto perfino le sedute segrete, l'abbiamo detto nella relazione; signori miei, il discorso è che la norma deve avere un suo valore, ma è evidente che vale per le persone.

MITOLO (M.S.I.): Se prendiamo l'esempio della Val d'Aosta...

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Ma la Val d'Aosta ha fatto una legge in cui c'era un articolo per singola persona, e l'avete vista. Ma andando avanti, perché non ho nessuna intenzione di smettere, evidentemente, andando avanti, convinto di non aver risolto il problema con una battuta, ma almeno di to-

gliere l'aspetto dello scandalo, facciamo il caso generale perché è un problema di giustizia equitativa. La legge riguarderà due - tre persone, va bene, hanno dei nomi e cognomi, ma non meravigliamoci se la legge del personale affronta casi singoli, perché la vita è fatta anche di queste cose, e non è possibile far teoria di fronte alla realtà e alla verità. È la realtà della vita che continua. Quando il termine di anzianità di assunzione degli invalidi e mutilati di guerra è stato portato a 55 anni, e tu puoi assumere una persona che ha 55 anni, se tu la collochi in pensione a 65 anni, non rimane in servizio il tempo necessario per farsi un minimo di pensione, e questo è un caso singolo? Sì, signori miei, ci sono questi casi perché c'è nome e cognome anche dietro a questi; è un problema di giustizia. Se consentiamo a questa gente di restare in servizio fin che si fa il minimo di pensione, si tratta di un caso singolo? Certo, lo facciamo per quella persona. Se il caso non si fosse verificato, poiché nella legislazione generale che risolve tutti i problemi questo caso non poteva essere previsto, evidentemente lo facciamo per quella persona. È forse un male ?

PREVE CECCON (M.S.I.): È una interpretazione!

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): No, nessuno dice che sia una interpretazione, nessuno lo dice!

MOLIGNONI (P.S.U.): Lei deve dire, signor Presidente: lo facciamo per tutte quelle persone che si trovano in quella situazione.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): No, non si accetta questa tesi, caro Molignoni, l'articolo è fatto così. Ma si dice: no, dovete metter dentro il nome e cognome, dovete avere il coraggio di dirlo. È questa l'impostazione che viene data dai colleghi di destra. Invece no, si fa il caso generale evidentemente, nel quale rientra il caso singolo, questo è chiaro.

Sull'aspetto del titolo della legge ecc., signori miei, io credo che non valga la pena, come si dice nella relazione del collega, dover approfondire di più. Il titolo si fa conformemente al contenuto della legge, può essere sistemato in via di coordinamento e in sede di revisione tecnica, senza con ciò costringere la Giunta a ritirare il disegno di legge, perché se ne cambi il titolo. Abbiamo sempre fatto così, non vedo perché in questo caso si dovrebbe fare diversamente.

Signori consiglieri, fin qui prevalentemente ho dato spazio alla relazione del collega Corsini e meno naturalmente agli argomenti che sono stati trattati negli interventi a voce. Per una parte al collega ho risposto, perché egli, salvo gli aspetti delle meraviglie e delle ipotesi che nel suo eloquio ha introdotto, ha ricalcato sostanzialmente le tesi sostenute nella sua relazione scritta. Io credo che noi dobbiamo dire che la Giunta non è ricorso né a scorciatoie né a viottoli, è venuta qui al Consiglio regionale; è da considerare una scorciatoia o un viottolo, le esperienze mie mi dicono proprio che questa valutazione è sbagliata. Siamo venuti qua, le scorciatoie sarebbero state quelle di andare a tentare di influenzare la Corte dei conti, il Consiglio di Stato ecc., discorsi che non reggono. Se qualcuno si sente toccato ha tutto il diritto di agitarsi, tutto il diritto e il piacere, di cui non lo voglio privare. Del resto lei queste cose non le ha dette, quindi non si senta toccato!

MITOLO (M.S.I.): Sapevate quale era il pensiero della Corte dei conti, quindi era un pensiero fermo, mi pare, come lo ha tenuto fermo anche il sottoscritto, perciò . . .

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Ecco, e allora lei mi aiuta a fare questa norma che risolve il problema, o no?

MITOLO (M.S.I.): Io no!

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Allora lei è contrario alla norma come tale, lei ha altre ragioni per cui è contrario, lei mi vuol far andare alla Corte, alle sezioni unite, a perder tempo. Il pensiero della Corte certo lo conoscevamo, ma non è certo un sentieruccio quello che abbiamo scelto qui, anche se effettivamente l'argomento merita, anche per le ragioni di principio che sono connesse; però faremo il discorsetto delle questioni di principio e vedremo dove sono le questioni di principio. Che poi il collega Corsini sia ricorso alle sottili arti della sua dialettica politica consumata, e che tutti riconosciamo, nel cercare di dare un'interpretazione politica dell'atteggiamento della S.V.P., dei socialisti ecc., fa colore per un argomento di questo genere. E allora che cosa devo concludere? Che devo dare ragione a Mitolo dicendo che è un dialogo fra sordi, con la differenza che io non vi rimprovero, signori consiglieri di opposizione, se non riesco a persuadervi, ma voi rimproverate moltissimo questa povera Giunta perché voi non riuscite a persuaderla. Ora, signori miei, a un certo momento bisogna pur decidere, se il dialogo ha da essere fra sordi diciamo che sì, è un dialogo fra sordi, ma non però diciamo che sia prassi del parlare e non ascoltare da

parte degli altri ecc. Evidentemente una volontà il Consiglio ce l'ha ed è libero di esprimerla, ma non date colpa a me se io non riesco a persuadere voi, né io posso dare la colpa a voi se voi non riuscite a persuadermi. Quindi la tematica si nebbia da tutta l'impostazione politica che, secondo me, è stata data alla questione. Quindi si discorre sull'imparzialità o meno; il giudizio può essere serio, grave, ma va documentato, e comunque non va lasciato così, espresso genericamente come è stato fatto. Perciò io richiamo alla discussione articolo per articolo, credo che sia indispensabile, perché se continueremo a fare questione di carattere generale non ne verremo più fuori. Diamo un'occhiata alle singole norme della legge, che non è omogenea evidentemente, tratta di diversi argomenti. E allora sarà il caso di poter singolarmente vedere dove sono le ingiustizie e dove sono le interpretazioni capziose ecc. Però signori, io prego che non venga tenuto come ragione di giudizio negativo il fatto che la Giunta in una o due o tre difficoltà, di natura amministrativa, abbia sentito la necessità di venire in Consiglio e di chiedere un'interpretazione per delle norme che esso aveva promulgato.

Ecco quindi che anche al cons. Molignoni mi sarà offerto il destro più facilmente di rispondere in sede articolata che non in sede generale. Ne parleremo allora, comunque posso dire che la data è riferita alla data della legge, è riferita al fatto che la legge veniva fatta in quel momento. Si è fatta la norma di carattere generale. Vede, ogni cosa ha il suo diritto e il suo rovescio, ed è estremamente difficile, in una materia così complessa, pensare che esistano disposizioni taumaturgiche che risolvano tutti i problemi.

Sulla commissione ecc., lì, signori, ho detto la mia opinione sui verbali delle commis-

sioni, non sulla relazione, si chiamano verbali, impropriamente dette relazioni, perché non contengono tesi politiche, dicono: il tale ha detto ecc. Quindi, io non ho una relazione di maggioranza sulla quale appoggiarmi, c'è una relazione, che è un verbale. Ecco quindi, tutte le argomentazioni.

Cons. Ceccon, io non so cosa fare, tornare in commissione? Non è già tempo di decidere, non è tempo di finirla con questa leggina? Sembra che abbiamo anche qualche altro lavoro da fare, no? Io avrei detto che ci avrei pensato, ed era il caso tipico dell'art. 3 della legge, e qui devo una risposta al collega Corsini e agli altri membri della commissione. Effettivamente poi quando vi trovate a discorrere a lungo di queste cose, a parte la stanchezza fisica che può essere a un certo momento anche pervenuta, il discorso è: ma insomma, è possibile che in una cosa di questo genere non venga dato alla Giunta ragione su niente, in questa legge è sbagliato tutto, perfino quando io vengo a dire: signori, c'è un segretario particolare, ed è il mio, che secondo l'interpretazione della Corte deve ricevere oltre 150.000 lire al mese di ore straordinarie, vi dico che è troppo, diamogliene 60.000 al massimo, perché questo è il parametro uguale agli altri, anche in quel caso io trovo modo e trovo qualcuno che mi dice: no, qui sono lesi i sacri principi. Io dirò: va bene, se per raggiungere un obiettivo di questo genere, — e non è vero —, ledessimo dei sacri principi, io che sono in queste cose piuttosto pratico dico che facciamo bene a sistemarle. Ma neanche quello va bene, che deriva poi dalla particolare situazione dell'ordinamento del personale diverso nelle due Province che nella Regione. Allora io mi chiedo: ma, qui è possibile che io abbia torto? I miei oppositori probabilmente penseranno di no, ma mi suc-

cede spesso, sapete, di domandarmelo, lo faccio quasi tutti i giorni, ma proprio è possibile che io abbia tutto il torto, il che evidentemente allora vuol dire anche che io non ho sempre ragione, è chiaro. E quindi il discorso vale per quel minimo di dialettica che deve avvenire nell'interno e nell'ambito più vasto dei nostri rapporti.

E allora per quanto riguarda il caso di questi 5 che sono nel ruolo della carriera direttiva, ruolo amministrativo, a pagina 47, sono 5, adesso una di queste interessate si è sposata e quindi andrà via e diventano 4, ho detto: ma è possibile che qui abbiamo commessa questa grossa ingiustizia, per fare una giustizia dall'altra parte, perché il Consiglio regionale, nell'inquadrare i tre signori di cui non si fa il nome per rispetto, sono tre funzionari di gruppo A), aveva detto: io ti inquadrò e ti riconosco per intero il servizio che hai prestato, art. 29; contro questo c'è il ricorso al Consiglio di Stato. La Giunta regionale fa la delibera. Conseguenza: inserimento in ruolo di questi signori, contro questo inserimento c'è il ricorso al Consiglio di Stato di altri impiegati. Ma la Giunta pervicace voleva fare di più e diceva: siccome è a ruolo aperto io ti riconosco il servizio anche nelle promozioni intermedie. E qui siamo rimasti in difficoltà, e qui veniamo a dire: caro Consiglio, volevi tu a quei tre signori, pagati in quel certo modo, riconoscere per intero il servizio ai fini giuridici? Il Consiglio dice di no, noi diciamo no, va bene, ha ragione la Corte, non comprendiamo il perché, perché loro capiscono che nella promozione a ruolo aperto non si toccano i diritti di nessuno; al ruolo di direttore di sezione questi arrivano prima comunque, sono promossi prima degli altri, anche se noi non facciamo questa norma. Che cosa ci sia di particolare non lo so, solo che per una questione

di prestigio si vorrebbero privare, evidentemente del corrispettivo economico che la situazione comporta, perché è tutto qui, e non per molto tempo, perché per poco che aspettiamo si maturano le anzianità, la cosa si sistema da sé e buona notte. Possibile che non ci sia una formula? E allora il collega Corsini aveva tentato, tentato evidentemente, anch'egli ha cercato di risolvere il problema, e aveva fatto una proposta del genere: riconosciamo l'indennità convenzionale a questi, a questi che sono i funzionari verso i quali va uno sguardo particolarmente riconoscente per essere stati i primi che hanno partecipato ai concorsi regionali, che sono intervenuti nel frattempo. Se avessimo approvato la legge 3 o 4 mesi prima la ragione del contendere non ci sarebbe; purtroppo anche lì la legge è andata avanti molto, si son maturate altre situazioni e il discorso è quello di oggi. Ad ogni modo, c'è lesione? Noi diciamo di no. Per rendere evidente questo no, come si può fare? Il collega Corsini dice: diamo l'anzianità. Allora, a parte il fatto che, purtroppo, non potremmo dare anzianità solo a questi ma bisognerebbe guardarsi fuori tutti i ruoli della Regione, che persone che si trovano in analoga circostanza ce ne sono anche in altri ruoli, a parte il riflesso anche finanziario della cosa, che non è indifferente, il discorso è: quale anzianità dovrei dare io? Perché Grigolli dr. Remo, e io non faccio i nomi, ha l'anzianità 26.4.1960; Giovannelli dr. Marcello ha l'anzianità 1.4.1961; Vielmetti dr. Piergiorgio ha l'anzianità 1.10.1962. Si dice: ma diamo cosa? Allora dovrei dare una anzianità convenzionale a tutti i 5 che hanno invece anzianità 1.10.1963, equiparandoli a chi? Al dr. Vielmetti? No, perché è il più basso; allora devo dare qualche cosa anche al dr. Vielmetti di anzianità convenzionale? Sì, perché vada al pari di Giovannelli, ma Giovannelli è sotto a

quell'altro. Allora dobbiamo trovare una formula di dare una anzianità convenzionale per questi, poi una sottoanzianità convenzionale per gli altri, in modo da farli arrivare tutti quanti uguali. È giusto questo? E' logico? Ecco perciò che, senza volerla criticare, perché quando ci sono delle proposte, come spesso succede perché la Giunta è l'organo che propone, quindi è normalmente in preda a delle critiche sulle proposte, ed evidentemente chi fa falla, anche questa proposta che è dettata da ottime intenzioni non risolve il problema. Ho anche parlato con questi signori, ho i loro promemoria ecc., evidentemente come li avete avuti voi, ma sono ritornato alla mia tesi di fondo che è giuridica ma anche di buon senso. Quando voi faceste il concorso, la situazione di organico, di ruolo della Regione era una: c'erano nel 1958, 15 posti di direttore di sezione, 11 di direttore di divisione, 1 di ispettore generale e 0 di segretario generale. Quando noi nel 1964, contemporaneamente alla legge che contiene gli art. 28 e 29, trattammo anche i problemi dell'organico, avvenne che i posti di direttore di sezione da 15 furono portati a 21, quelli di direttore di divisione da 11 a 13, quelli di ispettore generale da 1 a 6 e quelli di segretario generale a 1, con una differenza in più di 14 posti. Quindi è dimostrato, e gli interessati lo hanno capito, che la loro possibilità di percorrenza di carriera è intatta, se non più larga, di quella che era al momento in cui hanno fatto l'esame, a prescindere della presenza o meno dei 3 inquadri in base alle norme particolari dell'art. 28 e 29. Questa è la realtà, signori, e con ciò io credo di avere, almeno per questo aspetto, argomentato abbastanza; so che si può controdedurre, ma questo è un punto di vista che ha il pregio della veridicità, poiché è autentico ed è dimostrabile che la carriera di questi signori procede

tranquilla, secondo le previsioni che essi avevano nel momento in cui erano inquadrati.

Quindi la dignità e il decoro del Consiglio, che sono stati così ripetutamente e vivacemente richiamati in questi giorni, ma in particolare adesso dal cons. Mitolo, lasciamoli in disparte, signori. Dignità e decoro vuole che approfondiamo le questioni, vuole che le trattiamo bene, cercando di persuaderci reciprocamente. È chiaro però che non che io non voglia essere persuaso, ho cercato di cambiare idea e di risolvere il problema, ma non ci sono riuscito. Accettando la proposta del rinvio allora mi sono anche detto nel breve intervallo: vediamo un pochino se io ritirassi la legge che cosa succede, perché allora restano più evidenti i problemi che la legge voleva risolvere. Il segretario particolare riceverebbe 160 o 170.000 lire al mese, guardate che da quando sono lì non ha ricevuto una lira, quindi avrebbe anche tutti gli arretrati, beato lui, e si sistemerebbe pro futuro una situazione che, secondo me, è sbagliata, perché quando arriva in Regione nella fattispecie un funzionario della Provincia di Trento, che abbia nel proprio stipendio conglobate già le ore straordinarie, conglobato già l'indennità regionale e su questo stipendio si vede applicato il 35 per cento di indennità regionale dico che non è giusto; ed è almeno contro questo che noi vogliamo reagire, signori miei, dicendo: almeno sulle ore straordinarie...

CORSINI (P.L.I.): Anch'io dico che non è giusto, ma non è giusto per questo interpretare una norma di legge in modo diverso, la rifacciamo, questa è la questione, anch'io sono d'accordo con lei!

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Sì, ma voi capite che la questione è di prestigio

ormai, è diventata di prestigio, signori. Io al prestigio mio non ci tengo, però a quello del Consiglio sì, signori. Il Consiglio ha già votato queste norme e almeno per quella parte che obiettivamente riconosce di aver votato validamente non può, senza cambiare la propria faccia, cambiare opinione così, soltanto perché c'è lo spazio di un mattino. Può essere giusto, signori miei. La verità è che se la norma serve a risolvere il problema che ci viene proposto quando il Consiglio ha già legiferato, perché deve cambiare per cambiare?

Poi no al riconoscimento del servizio per i gradi intermedi ai signori che ho nominato prima; ecco: non riconosciamo il servizio. Domando al Consiglio: quando ha detto: riconosco il servizio per intero, voleva riconoscerlo o no? Se non facciamo la norma l'interpretazione della Corte dei conti è che il servizio non può essere riconosciuto. Avremo uno scrutinato in più nelle promozioni, art. 34. Quando quella norma fu fatta volevamo o no farla per i funzionari regionali che erano in servizio? Se il Consiglio l'ha fatta per quelli che erano in servizio, ed erano i funzionari regionali, lo dica, che paura ha a dirlo? Evidentemente quelli che erano in quel momento in posizione di comando non hanno, è chiaro, la possibilità di adire a questa norma, ma se il Consiglio l'ha fatta per quella regione, come noi riteniamo l'abbia fatta, che difficoltà c'è a ripeterla? Comunque, avremo uno scrutinato in più, tutto lì, non casca il mondo, questo è pacifico. Avremo gente in pensione senza pensione, questo è un altro dei casi risolti da questa legge, e avremo la prestazione di servizi senza retribuzione. Questa legge che è stata unificata...

CORSINI (P.L.I.): Si riferisce al 74?

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): 74, 62, non importa, è la legge che abbiamo qui. Ho trattato tutti gli articoli, è stata fatta la proposta di ritirare la legge. Mi si fa la proposta di ritirarla e rimandarla a chissà quando, per fare una legge di carattere generale, ma è di carattere generale per i casi che si sono adesso. Ecco dove sbagliamo: pensare di poter risolvere i casi generali che si verificheranno fra 10 anni; i casi sono tutti risolti, questi sono casi da risolvere, che hanno dato luogo o a rilievi o a contestazioni da parte dell'organo di controllo, altrimenti non ci sono casi da risolvere. È chiaro ed è evidente.

Nel corso di quest'anno tranquillamente io presenterò un'altra legge sul personale. Non so che fine avrà, comunque ci sono alcune cose che la Giunta desidera proporvi, alcune sono novità, alcune sono cose vecchie, qualche aggiustamento qua e là ancora la Giunta tenterà di portarvelo qui. Quindi vediamo di non esaurire tutti gli argomenti questa volta, perché anche per la prossima sicuramente ne avremo, può darsi anche che vada meglio, che siamo più fortunati, perché è questione di fortuna.

Ecco, signori, che, ripeto, non pretendo di aver risposto a tutto e a tutti evidentemente.

Al cons. Steger dirò che c'è stata anche l'alluvione e così, per i pareri che ho dovuto chiedere a Roma, purtroppo ho dovuto prorogare i termini per quel concorso. Ad ogni modo la mia assicurazione è che faremo il più presto possibile.

Per gli altri colleghi mi pare di aver detto tutto. Ci sono 14 leggi dal 1958, e, signori, noto una cosa . . .

MITOLO (M.S.I.): 18!

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Non conta, diciamo 28, non conta niente. C'è una cosa che io noto, signori consiglieri, non è un rimprovero verso nessuno, accoglietela come una battuta collegiale bonaria. Voi ci avete rimproverati che sono tutte di iniziativa della Giunta le leggi, fate una statistica al Parlamento di quante sono le leggi di proposta parlamentare in ordine di personale; allora voi mi rimproverate di lavorare, io non vi rimprovero di non aver fatto leggi che riguardino il personale, io non vi rimprovero di non esservi occupati di questo problema, perché evidentemente, salvo quello che ha ricordato il collega Corsini, altri contributi dal Consiglio, scusatemi, non è un rimprovero, ma poiché si è fatto il rimprovero del contrario a me, lasciate che una volta tanto lo dica così, con assoluta tranquillità, così, come una constatazione: non è che le leggi di iniziativa consiliare che tendano a risolvere scottanti problemi anche dell'amministrazione, siano state numerose, direi anzi, per quanto mi ricordi, che sono pochissime, sì e no 2, in tutto l'arco della legislatura regionale, forse 2 o 3, ne ricordo una di Raffaelli, questa la ricordo, per gli autisti.

CORSINI (P.L.I.): La nostra, signor Presidente, che è stata la fondamentale, nel 1958.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Ho voluto farvelo dire. Ad ogni modo dal 1958 acqua sotto i ponti ne è passata, addirittura ne sono arrivate altre 18 e vedete che abbiamo preso, almeno da questa parte del banco, un'iniezione di energia sul piano del problema, e di questo, caro collega, siamo anche grati, se fosse necessario e se questo servisse a far procedere queste norme.

Ecco, la discussione generale probabilmente è chiusa, perché già il collega Corsini ha detto che parlerà due volte; quindi non è chiusa, perciò io mi fermo qua. Io dico che molto meglio si discuterebbe sui singoli articoli, perché le discussioni generali si prestano sempre a difficoltà, da questa parte, ma forse anche dall'altra parte dei banchi evidentemente, di condurre un discorso più concreto e più solido e più coerente alla materia che stiamo per discutere. Quindi preferirei riprendere la parola sui singoli articoli, dove il caso si configura meglio, dove il discorso evidentemente può essere più concreto e più produttivo anche di conclusione.

PRESIDENTE: Signori consiglieri, siamo arrivati quasi alle 14. Credo che ci saranno diversi consiglieri che prenderanno la parola, io vorrei dire una cosa: facciamo seduta il 28 febbraio con inizio della discussione del bilancio regionale, 1 e 2 marzo con orario spezzato, mattina e pomeriggio, venerdì 3 marzo alle 10 alle 14. Se intendiamo inserire la discussione di questa legge io non ho niente in contrario.

La seduta è tolta.

(Ore 13.55).